

IVA

“Consignment stock” con verifica ad hoc della legislazione locale

di Marco Peirolo

Nell’ipotesi di *consignment stock*, quando il **passaggio della proprietà** è differito al momento del **prelievo** della merce da parte del cliente di altro Paese UE, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che la fattura deve essere emessa, in regime di **non imponibilità IVA**, al **momento del prelievo** o, al più tardi, alla scadenza del termine di un anno dall’invio dei beni in territorio estero (R.M. 18 ottobre 1996, n. 235/E e R.M. 5 maggio 2005, n. 58).

A ben vedere, è tuttavia indispensabile **verificare** se la legislazione del Paese membro del cliente prevede la sospensione, ai fini IVA, del trasferimento intracomunitario, in quanto – **come regola generale** – l’invio della merce in altro Paese UE dà luogo ad un acquisto intracomunitario “assimilato” ai sensi dell’art. 21 della Direttiva n. 2006/112/CE, con il conseguente **obbligo**, per l’impresa italiana, di **aprire una posizione IVA locale**. È il caso, per esempio, di Danimarca, Estonia, Germania, Grecia, Malta, Portogallo, Spagna e Svezia.

In altri Paesi membri, come il Regno Unito e la Francia, vige invece una **misura di semplificazione**, non essendo necessaria l’identificazione IVA del fornitore non residente.

Nel caso specifico della **Francia**, tale semplificazione presuppone che la merce sia prelevata dal deposito – che può essere gestito anche dal fornitore o da un terzo per suo conto – **entro il termine di 3 mesi dall’arrivo**; in caso contrario, infatti, il fornitore deve identificarsi al fine di **regolarizzare** la movimentazione intracomunitaria, che diventa pertanto imponibile IVA in Francia, salvo che i beni non prelevati siano trasportati/spediti a destinazione del Paese membro di origine.

Operativamente, il fornitore italiano deve adempiere ai seguenti obblighi:

- **annotazione dei beni** inviati in altro Paese UE nel **registro** di cui all’art. 50, comma 5, del D.L. n. 331/1993;
- a seguito del prelievo da parte del cliente:
 1. **emissione della fattura** in regime di non imponibilità di cui all’art. 41, comma 1, lett. a), del D.L. n. 331/1993, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (nella specie, il prelievo dal deposito);
 2. **annotazione della fattura**, distintamente, nel registro delle fatture emesse, secondo l’ordine della numerazione ed entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione;
 3. **eliminazione dei beni prelevati dal registro** di cui al citato art. 50, comma 5, del

D.L. n. 331/1993;

4. **presentazione del modello INTRA 1-bis**, entro il giorno 25 del periodo (mese o trimestre) di registrazione della fattura;
- al termine dell'esercizio, **rilevazione in bilancio della rimanenza dei beni esistenti all'estero**.

Occorre, invece, verificare con attenzione se sia possibile avvalersi:

- della facoltà prevista dall'art. 39, comma 3, del D.L. n. 331/1993, che consente di emettere una **fattura riepilogativa mensile** per tutti i prelievi effettuati nel corso dello stesso mese;
- della facoltà prevista dall'art. 1, comma 4, del D.M. 18 novembre 1976, che consente di emettere la fattura, per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, **entro il mese successivo** a quello in cui l'operazione si considera effettuata, con l'obbligo di registrazione della fattura entro lo stesso mese.